

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che l'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche consentendo ai Comuni di applicare l'addizionale in parola, con provvedimento da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione - come stabilito dall'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27 della Legge 448/2001 - con un'aliquota che non può, comunque, eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

APPURATO che i Comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota anche in assenza del provvedimento di determinazione dell'aliquota da parte dello Stato (cosiddetta "aliquota obbligatoria");

RICORDATO che i comuni possono deliberare l'aliquota opzionale da applicare a partire dall'anno successivo a quello di approvazione;

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 11.03.2008 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,2 punti percentuali;

VISTI:

- l'art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazione, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori determinazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO CHE :

- l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93 del 27.05.2008 convertito in Legge n. 126 in data 24.07.2008 dispone che ***“ dalla data di entrata del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, delle aliquote ovvero, maggiorazioni..”***
- l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112 in data 25.06.2008, convertito in legge n. 133 in data 06.08.2008 dispone : ***“ resta confermata per il triennio 2009 – 2011 , ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27.05.2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24.7.2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)“ ;***

ACQUISITI i seguenti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.leg.vo 267/2000:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area tributi, istruzione, cultura, servizi socio assistenziali ;

- parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economico finanziario;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2011, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nella misura di 0,2 punti percentuali;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 12.000,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 12.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.